



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

Procedimento nr. 1/2012 R.G. CGN

La Commissione Giudicante Nazionale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

CRESCI MARIO

Tesserato n. F48A136 presso CSB "La Pace", Comitato provinciale di Firenze;

- **in relazione alla violazione dell'art. 1 R.G. per essersi rivolto in maniera offensiva e minacciosa al Direttore di gara, Sig. Pietro Pastorelli, dopo essersi rifiutato di giocare l'incontro perchè, pur possedendo una stecca priva del dovuto bollino non intendeva acquistarne uno né farsi prestare la stecca da altro giocatore, intimava al Direttore di gara di uscire fuori dalla sala che gli avrebbe fatto vedere come si fa anche senza il bollino, in occasione della gara "3° Trofeo S. Benedetto - 3° Combinata Trix", il giorno 6.02.2012.**

Fatto commesso in Firenze, Mester Club, il 06/02/2012.

La Commissione di Giudicante Nazionale

Vista

- *il referto di gara del direttore di gara, Sig. Pietro Pastorelli;*

Considerato

- *scorretto e non giustificato il comportamento del tesserato che, nonostante fosse privo del dovuto bollino sulla stecca di gioco, prendeva di giocare l'incontro rifiutandosi altresì di acquistare un bollino o di farsi prestare una stecca da altro giocatore e successivamente al diniego da parte del Direttore di gara offendeva e minacciava quest'ultimo così venendo meno al dovere di lealtà, probità e rettitudine sportiva e arrecando un danno alla Federazione;*

Ritenuta

- *integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FiBIS da parte del tesserato;*

applica

al tesserato CRESCI MARIO

- *la sanzione pecuniaria di € 700,00 (settecento).*

Ordina, ai sensi dell'art. 18 RDG il pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, pena la sospensione del tesserato inadempiente da ogni attività federale per giorni 60, ricordando che il definitivo mancato pagamento della sanzione pecuniaria comporta la sospensione da ogni attività federale da un periodo minimo di 1 anno fino alla radiazione.

In ogni caso trascorsi giorni 30 dalla comunicazione della presente decisione, in caso di inadempimento la sanzione a carico dei tesserati sarà convertita in giorni 140 di sospensione da ogni attività federale.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti.

Bologna, 28/02/2012

Il Presidente della Commissione Giudicante Nazionale

Avv. Fausto Bruzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocardo

Avv. Elisa Fabbrì
Elisa Fabbrì